

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	407
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di To- rino del 4 maggio 1949 (626)	407
PRESIDENTE	407, 410, 411, 412
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	408, 411, 412
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 408, 409, 410, 411, 412	408, 409, 410, 411, 412
GHISLANDI	409, 410
SAGGIN	409, 410, 411, 412
WALTER	409
DE PALMA	409
BAVARO	411
PETRILLI	411, 412
CASTELLI AVOLIO	411

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, La Malfa, Longoni, Mannironi, Martinelli, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Sciaudone, Scola, Sullo, Tarozzi, Troisi, Vicentini Rodolfo, Walter.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Andreotti e, per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Chiaramello, Dossetti, Nitti e Salzzoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949. (626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949 (626).

Desidero ricordare ai colleghi che questo provvedimento è stato già discusso dalla Commissione nella precedente riunione del 21 luglio scorso. In quella seduta furono manifestate alcune perplessità nei confronti di questo disegno di legge e si deliberò che fossero fatti ulteriori accertamenti circa l'eventuale premio di assicurazione che ogni famiglia delle vittime dell'incidente aviatorio avrebbe percepito dalle società assicuratrici, nonché quello che le famiglie stesse avrebbero avuto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1949

in base ai fondi raccolti, anche per altra via, non escluso l'eventuale impegno da parte del C.O.N.I., di versare alle famiglie stesse le quote ad esse pertinenti.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a seguito della tragica sciagura aviatoria che ha annientato la squadra di calcio, campione d'Italia, numerose iniziative di cittadini e di enti sono sorte, in un commosso slancio di solidarietà, a favore delle famiglie degli atleti scomparsi e dei dirigenti, giornalisti e membri dell'equipaggio, periti nel tragico incidente.

Una eco profonda ed indimenticabile, che ha commosso tutti e in particolare gli sportivi, ha destato la pronta, spontanea iniziativa della squadra argentina del « River Plate », con il suo volo attraverso l'Oceano per portare alla consorella torinese il tributo della sua solidarietà e del suo amore fraterno.

Il C.O.N.I., come vi è noto, ha deliberato di devolvere allo scopo l'ammontare dei proventi ad esso spettanti per il concorso pronostici del Totocalcio n. 34 dell'8 maggio 1949.

Lo Stato vuole, doverosamente, essere presente e partecipe alla testimonianza di solidarietà umana con un proprio contributo, costituito dall'intero incasso della tassa di lotteria prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, relativo ai concorsi pronostici organizzati dal C.O.N.I., svoltisi nella giornata dell'8 maggio predetto. L'importo del contributo è stato accertato in lire 30.817.896, e deve essere versato in un apposito fondo costituito presso il C.O.N.I. ed al quale affluiranno tutte le somme che saranno offerte da enti e da privati a tutto il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime.

La somma così devoluta dallo Stato, come detto più sopra, non è che l'importo della tassa di lotteria sulle giocate al Totocalcio del giorno 8 maggio 1949, ed è rappresentata dai contributi degli sportivi che numerosi hanno concorso al pronostico, in favore dei loro compagni migliori, caduti vittime della passione per lo sport italiano e per l'affermazione di esso nel campo internazionale.

Il Ministero del tesoro viene autorizzato ad inscrivere, con proprio decreto, la relativa somma ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1948-49. Uniformandosi all'applicazione dell'articolo 81 (quarto comma) della Costituzione della Repubblica, si precisa che l'entrata di lire 1.500.000.000 iscritta al capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'en-

trata dell'esercizio 1949-50, per proventi derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi e di concorsi pronostici, offre una disponibilità sufficiente a coprire l'onere di lire 30.817.896, derivante dal presente provvedimento.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che l'intero ammontare del fondo, costituito presso il C.O.N.I., sarà erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento: agli aventi diritto perverrà in tal modo, proporzionalmente al grado di parentela o di affinità, il tangibile contributo della commossa solidarietà nazionale.

Esprimo pertanto parere favorevole al disegno di legge e dichiaro che sono a disposizione dei colleghi per quei chiarimenti che essi credessero opportuno domandare.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quando si trattò di fare qualche cosa, non soltanto per le famiglie dei giocatori, ma anche dei giornalisti e degli aviatori caduti nella sciagura di Superga, si tenne conto che, se si fosse decretata l'erogazione di una somma, senza legarla a qualche cosa di particolare, si sarebbe, forse, legittimato un senso di ramarico da parte delle famiglie dei caduti in altre sciagure verificatesi nel settore sportivo — anche recentemente alcuni pugilatori e motociclisti sono caduti durante gare sportive — e nelle quali non fu possibile fare qualcosa di veramente concreto.

Si è tenuto anche conto di un fatto importante e cioè che, mentre prima della guerra lo Stato spendeva 250-300 milioni per venire incontro alle necessità sportive, dalla liberazione in poi esso non ha dovuto più spendere un centesimo per le attività sportive in quanto si è creato (a somiglianza di quanto è stato fatto in altri paesi), ad opera delle stesse organizzazioni sportive, il concorso del « Totocalcio » che non soltanto sovviene interamente alle spese dello sport nei settori cosiddetti ricchi e in quelli poveri e poverissimi, ma dà settimanalmente allo Stato un gettito di 25-30 milioni di tasse di lotteria alle quali si debbono aggiungere la ricchezza mobile e le tasse personali che si applicano a carico di chi beneficia delle vincite, non ostante che recenti comunicati abbiano affermato il contrario.

Si è detto: in fondo questo gettito viene allo Stato ed è imperniato sull'attività sportiva dei calciatori e poiché la squadra del « Torino » rappresentava l'espressione mas-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1949

sima del mondo calcistico nazionale, lo Stato non dava nulla del suo, ma per la sola domenica dell'8 maggio scorso rinunciava a percepire la tassa di lotteria, per cui il relativo importo di circa 30 milioni veniva messo a disposizione delle famiglie delle vittime.

Per suo conto il C.O.N.I. rinunciava alla quota che gli spettava per versarla al fondo istituito a favore di queste famiglie.

Inoltre la nota squadra argentina del « River Plate » venne in Italia a spese del Governo argentino e sostenne una partita a Torino, rinunciando all'incasso. Vi sono stati poi dei contributi pervenuti da parte di enti o privati, ma questi contributi per la verità non sono notevoli: in genere, subito dopo queste sciagure, l'opinione pubblica si commuove profondamente e sembra che tutti vogliano occuparsi di coloro che sono stati colpiti dalla sventura, ma, dopo poco tempo, nessuno si ricorda più di costoro e la vita riprende il suo ritmo normale.

Il C.O.N.I. ha rinunciato alla sua quota che è, se non erro, di circa 17 milioni. Teniamo presente che non si tratta di una erogazione ma di una rinuncia ad un gettito.

Nella formulazione dell'articolo 3 è detto espressamente: « Nelle erogazioni si terrà conto del grado di parentela o di affinità con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari ». Nella prima parte dello stesso articolo si parla dei conviventi e di coloro che erano a carico delle vittime: con questa norma si è voluto contemplare il caso del calciatore Mazzola che aveva due mogli. È una situazione umana, sulla quale noi non abbiamo diritto di indagare: si tratta di due famiglie che versano in cattive condizioni finanziarie e non spetta a noi giudicare quale sia il legittimo dei due matrimoni.

Dicendo che nelle erogazioni si terrà conto delle condizioni economiche dei destinatari, si è voluto venire incontro a questo fatto: alcuni calciatori avevano la normale assicurazione che compete ai viaggiatori di linee aeree, ma poiché nell'aereo si trovava un numero maggiore di quello dichiarato, tale assicurazione non a tutti compete. Due o tre dei caduti avevano delle assicurazioni personali e ad essi si potrà dare un tenue soccorso avente valore più che altro simbolico.

GHISLANDI. Si colpisce una previdenza!

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è esatto; si esamina lo stato di bisogno di questi familiari. Ad esempio la famiglia di Maroso, che

aveva una forte assicurazione personale, ha già dichiarato che rinuncia ad ogni aiuto.

Gli altri, purtroppo, sono in condizioni difficili: gran parte di questi calciatori provenivano da famiglie di umili condizioni. Essi con la loro attività personale si erano assicurati un tenore di vita piuttosto elevato. Soltanto due di essi (Gabetto ed Ossola) erano stati previdenti ed avevano aperto un bar; gli altri non avevano pensato a metter da parte qualcosa per il futuro.

Noi, d'accordo con la società del « Torino » e con le autorità cittadine, abbiamo svolto una indagine sulle condizioni delle famiglie delle vittime per accertarne lo stato di effettivo bisogno.

Nell'articolo 4 è detto che le erogazioni saranno deliberate da un comitato, composto, fra l'altro, da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, che darà una garanzia di legalità; da un rappresentante del Ministero delle finanze; dal sindaco del comune di Torino; da un rappresentante del C.O.N.I. e da un rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio. L'urgenza particolare per l'approvazione di questo disegno di legge è data dal fatto che, se noi non diamo vita legale al fondo istituito dal C.O.N.I., non è possibile destinare allo scopo gli altri fondi raccolti mentre, purtroppo, quasi tutti i familiari delle vittime si trovano in condizioni disagiate. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge, con le opportune modifiche all'articolo 2, in relazione alle variazioni che necessariamente dovranno essere apportate al bilancio di questo anno.

SAGGIN. A quanto ammonta l'assicurazione? Sono effettivamente 4 milioni a persona, come ho letto in un giornale?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per alcuni si tratta di 4 milioni, per alcuni di nulla, per altri di un milione.

WALTER. Mentre in un primo tempo sembrava che si volessero far diventare ultramilionarie tutte queste famiglie, da informazioni assunte ho saputo che ciò non risponde a verità. Io quindi non insisto sulla opposizione da me fatta al disegno di legge nella precedente seduta del 21 luglio 1949 e dichiaro ora di approvare il disegno di legge.

DE PALMA. Sono d'accordo perché il disegno di legge venga immediatamente approvato, dati i fini che si ripromette. Ho però delle perplessità sull'articolo 3, così come esso è formulato. Non vorrei che quest'articolo generasse dei contrasti fra gli aventi di-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1949

ritto. Infatti il secondo comma così comincia: « Nelle erogazioni si terrà conto del grado di parentela o di affinità con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari ». Queste erogazioni, in base all'articolo 3, le facciamo servendoci delle norme del Codice civile in materia di diritti di successione, o le facciamo liberamente? E, se lasciamo liberamente distribuire questa quota tra i parenti e gli affini, ciò a cosa darà luogo?

È vero che voi dite che si debbono tener presenti le condizioni economiche dei destinatari, ma si tratta di una dizione troppo elastica che può dar luogo a dei contrasti per cui non verremmo a raggiungere quello scopo che il disegno di legge persegue. Sarebbe opportuno pertanto che stabilissimo l'ammontare della quota (ad esempio, un terzo) evitando che con una disposizione troppo elastica possano sorgere dei contrasti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 3 ho l'impressione che si tratti di questione puramente empirica. Alla Commissione non conviene fissare dei criteri, anche perché in linea generale questo provvedimento lo dobbiamo considerare del tutto eccezionale ed una regolamentazione sull'erogazione dei fondi la potremmo lasciare alla discrezione della Commissione di cui fa parte, come è stato detto, anche un magistrato. Dobbiamo considerare eccezionale il provvedimento e ritengo opportuno che la Commissione lo affermi chiaramente.

D'altra parte dobbiamo sapere quanti sono gli assistiti e soprattutto a quanto ammonterà questo fondo. Trenta milioni circa saranno dati dallo Stato, ma non sappiamo a quanto ammonta la quota del C.O.N.I. Soprattutto bisognerebbe che sapessimo con una certa precisione qual'è l'importo delle quote di assicurazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le assistite sono le famiglie dei ventisette uomini della squadra del « Torino » più quelle dei cinque avieri. Delle prime, quattro o cinque saranno assistite in maniera simbolica.

PRESIDENTE. Assistere anche le famiglie degli avieri mi sembra un fatto piuttosto strano. Quanti poveri avieri perdono la vita in incidenti aviatori e nessuno se ne occupa? Si è creata una situazione che non escludo possa dar luogo a qualche imbarazzo e a qualche rilievo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In questo caso vi è un carattere eccezionale anche nella solidarietà fra le famiglie dei caduti, per cui è dif-

ficile distinguere fra coloro che sono periti in uno stesso sinistro. Le stesse famiglie fin dall'inizio hanno sempre affermato di voler far causa comune!

GHISLANDI. Mi pare che il principio dal quale bisogna partire è uno solo e questo principio comporta la eccezionalità del provvedimento: cioè che il « Totocalcio » ha indetto una manifestazione, facendo sapere a tutta la popolazione italiana che l'introito sarebbe andato a beneficio delle famiglie delle vittime. Se lo Stato desse un centesimo di più dalla propria cassa, entreremmo in un ordine di idee da censurare: ma noi abbiamo chiesto alla popolazione un concorso e la popolazione lo ha dato, per cui è giusto che essa lo veda destinato a quel preciso scopo.

Per quanto riguarda il criterio di distribuzione, esso va lasciato alla Commissione, della quale fanno parte un magistrato ed il sindaco del comune di Torino.

SAGGIN. Credevo che il presupposto della discussione fosse una cosa già superata. Prego, pertanto, l'onorevole Presidente di non insistere sulla opportunità e, direi anche, sulla obbligatorietà di questo determinato provvedimento, perché effettivamente è di dominio pubblico la raccolta di questi fondi e sui giornali di ieri era pubblicata una protesta di parecchie famiglie delle vittime perché ancora non si sa quanto si sia raccolto e quanto si voglia distribuire. Quindi o non vogliamo dare corso al provvedimento, e allora, non se ne parli più, oppure approviamolo immediatamente, come ritengo necessario.

Sono del parere che, dopo tutte le considerazioni fatte dai colleghi e data anche la eccezionalità che presenta il provvedimento, questo possa comunque essere discusso.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole sottosegretario di Stato di darci assicurazione che tutte le quote percepite a questo titolo saranno versate alle famiglie dei caduti.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo posso assicurare nella maniera più formale, perché questo è stato uno dei punti fondamentali della discussione in Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« È costituito presso il C.O.N.I. un apposito fondo al quale affluiranno i proventi indicati nell'articolo 2 della presente legge e le somme che saranno offerte e messe a dispo-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1949

sizione dagli Enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949 ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dove è detto: « le somme che saranno offerte », propongo si dica: « le somme che sono state o saranno offerte ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 con la modificazione proposta dal sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato a devolvere a favore del fondo previsto dal precedente articolo, la somma di lire 30.817.896 introitata, a titolo di tassa di lotteria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sui concorsi pronostici organizzati dal C.O.N.I. svoltisi nella giornata dell'8 maggio 1949.

« All'uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà provveduto all'iscrizione dell'indicata somma di lire 30.817.896 ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1948-49.

« A termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla cennata spesa di lire 30.817.896 si farà fronte con una corrispondente quota delle entrate iscritte con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445-25941, al capitolo 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Sarà anche opportuno dichiarare esplicitamente che la giornata di incasso per beneficenza è stata dedicata esclusivamente a questo scopo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo concetto può risultare dalla relazione. Per quanto si riferisce poi al secondo comma di questo articolo 2, dove è detto « 1948-49 », sarà opportuno dire « 1949-50 ».

CHIARAMELLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il terzo comma di questo articolo, propongo di sostituire le parole « con decreto ministeriale », con le altre « con apposito decreto ministeriale ».

SAGGIN. E per quanto riguarda il capitolo 92-bis, è esso riferito ad un bilancio precedente?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sarebbe forse sufficiente parlare di capitolo 94.

BAVARO. Noi non possiamo però distrarre dal fondo che figura al capitolo 94 una somma concernente il bilancio 1948-49.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non si può distrarre un'entrata dicendo semplicemente che è sufficiente, ecc.: bisogna trovare la copertura specifica. Era già impropria la dizione nel decreto di origine; a meno che non la si consideri come rimborso, ed anzi, io insisto perché si parli di rimborso di una entrata, o di restituzione, ecc.

PETRILLI. C'è già il capitolo 92-bis nello stato di previsione del bilancio 1948-49.

PRESIDENTE. Allora si può intendere come imputazione ad una maggiore entrata.

PETRILLI. Se nello stato di previsione del 1948-49 esisteva già un capitolo 92-bis, con la previsione di un gettito di un miliardo e mezzo, è chiaro che non si poteva fare richiamo a questo capitolo, perché il gettito di questo capitolo era già stato scontato per le normali spese di bilancio; ma se, invece, dopo l'approvazione del bilancio 1948-49 è stato istituito questo nuovo capitolo, con un nuovo gettito, bisognerebbe vedere se la nota di variazione portava anche la destinazione del gettito.

CASTELLI AVOLIO. In sostanza, bisogna vedere se è stata riversata la somma nel nuovo bilancio.

PRESIDENTE. Ho il dubbio che sia stata già imputata...

CHIARAMELLO, *Relatore*. Tutta la questione è basata su quel miliardo e mezzo.

Ecco perché si è detto: stornando anche i trenta milioni da quel miliardo e mezzo, abbiamo questo residuo, e quindi la possibilità di questo prelevamento.

PRESIDENTE. Non mi pare che questo possa presentare difficoltà, perché questa voce avrà già nei primi due mesi una maggiore entrata.

SAGGIN. Restiamo allora nel 1948-49, come è detto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Questo non è possibile.

PETRILLI. Quello che è stato un gettito non preventivato con lo stato di previsione 1948-49 è stato inserito nello stato di previsione del 1949-50 ed è diventato una delle ordinarie entrate di bilancio. Richiamare oggi, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, un'entrata di bilancio è assolutamente inefficiente, perché altrimenti per tutte le maggiori spese potremmo dire che sono coperte con questo capitolo del bilancio e fa-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1949

remmo trovare un *deficit* di bilancio molto maggiore degli attuali 174 miliardi. Questo noi dobbiamo assolutamente evitare. In altre parole, bisogna che questo maggiore reddito sia riconosciuto dal Parlamento attraverso una nota di variazione del bilancio dell'entrata in aumento. Quindi il ministro del tesoro deve presentare al Parlamento una nota di variazione con la quale dimostri che si prevede che il gettito di un miliardo e mezzo sarà di un miliardo e 530 milioni o presso a poco. In questo caso quella eccedenza è destinata a questa particolare esigenza. Mancando la nota di variazione, debitamente approvata dal Parlamento, non si può approvare una spesa che, dal punto di vista formale, resta senza copertura.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Abbiamo però una legge regolarmente presentata dal ministro delle finanze di concerto col ministro del tesoro.

SAGGIN. Stando a quanto dice l'onorevole Petrilli, ogni volta che vi fosse una variazione in più e facessimo una richiesta, bisognerebbe fare una nota di variazione di aumento nell'entrata.

PETRILLI. È esattamente così.

PRESIDENTE. Dobbiamo trovare un fondo di riserva o qualcosa di simile, altrimenti non possiamo concludere.

PETRILLI. Gli articoli 41 e 42 della legge sulla contabilità dello Stato stabiliscono a che cosa possono essere destinati i fondi di riserva. L'articolo 41 riguarda il pagamento delle vincite al lotto, la restituzione di tributi indebitamente percetti, i pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, ecc. L'articolo 42 concerne il fondo di riserva per le spese impreviste.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Purtroppo quando in luglio discutemmo il provvedimento, questa questione non fu sollevata.

SAGGIN. Bisognerebbe approvare l'articolo 2 nel suo testo integrale, e si potrebbe inviare il provvedimento al Senato per vedere se anche esso è d'accordo: perché altrimenti, seguendo questa procedura, non po-

tremmo mai approvare alcuna variazione di spesa.

PRESIDENTE. Quando si accertano maggiori entrate occorre presentare al Parlamento un apposito disegno di legge per l'approvazione di tali variazioni allo stato di previsione dell'entrata. In base ad esse si stanziavano poi i nuovi fondi per le eventuali maggiori o nuove spese debitamente autorizzate.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Faccio presente che nella seduta del luglio scorso furono fatte soltanto delle osservazioni sul C.O.N.I. e altri rilievi generici.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione nomina un relatore appunto perché questo possa sollevare tutti i rilievi possibili, procurandosi tutti gli elementi necessari e prospettando il problema in tutti i suoi possibili aspetti.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Ripeto che la volta scorsa nessuno ebbe a fare osservazioni circa la incostituzionalità del provvedimento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Certo, è spiacevole che sorgano queste difficoltà, derivanti in gran parte da un fatto per cui non ha colpa nessuno; perché, la Commissione, impegnata ad esaminare i bilanci, non ha avuto il tempo sufficiente per fare tutti gli apprezzamenti necessari.

Vorrei pregare il Presidente di convocare possibilmente la Commissione, prima della prossima sospensione dei lavori parlamentari per trovare una formula che consenta alla Commissione stessa di approvare il disegno di legge, il quale ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, propongo di aderire alla richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato, avvertendo che riunirò nuovamente la Commissione, appena possibile, per continuare la discussione del disegno di legge e per trovare una soluzione al problema che è stato sollevato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.